



Consulta
Volontariato
Comuni
Basso Romagna

ODV

aderente a:



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi alle ore 21:30, presso la sede sociale in Corso Garibaldi 116, ... , si è riunita, "in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta", l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamenti statutarî previsti dal D.L.G.S. 117/17 – Riforma Terzo settore
- 2) Varie eventuali

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Si dà lettura dell'adeguamento Statutario previsto dal D.L.G.S. 117/17 e della circolare ministeriale del 27/12/18.

Dopo breve discussione, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente mette ai voti per approvazione:

L'Assemblea vota il nuovo Statuto.

Unanimità: X approvata all'unanimità
favorevoli: _____
contrari: _____
astenuti: _____

Lugli 16.05.2019 alle ore 22:00 si dichiara chiusa la riunione.

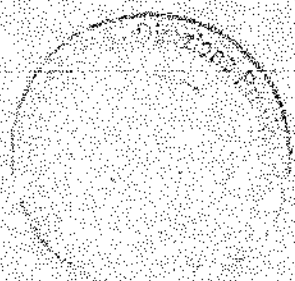
Il Segretario

Renzo Nola



Consulta
Volontariato
Comuni
Basso Romagna
ODV

Renzo Nola



ACQUA...
D.T.

25/03/2019
3

N. 1799
ESEMTE

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale,
Sergio Profeta

STATUTO CONSULTA VOLONTARIATO – COMUNI BASSA ROMAGNA ODV

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* così come modificato dal *D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105* e successive eventuali modificazioni, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di associazioni ente del Terzo settore, avente la denominazione "**CONSULTA VOLONTARIATO – COMUNI BASSA ROMAGNA ODV**", da ora in avanti denominata *Consulta*, con sede legale nel Comune di LUGO in Via Garibaldi 116.
2. Il Coordinamento ha come scopo principale la solidarietà, non ha fini di lucro.
3. La durata del Coordinamento è illimitata.
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari degli enti aderenti. Le quattro tipologie di attività generale poste in essere sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; confiscati alla criminalità organizzata.

La Consulta ha lo scopo di:

1. Promuovere, incoraggiare e sostenere il Volontariato in tutte le sue forme ed in tutti i campi in cui è mezzo di adempimento del dovere di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione della Repubblica.

Pertanto:

- a. favorisce nuove iniziative di volontariato e rafforza quelli esistenti;
- b. approfondisce la conoscenza del fenomeno del volontariato e cura la più ampia diffusione delle informazioni acquisite e degli studi promossi, secondo le leggi vigenti;
- c. favorisce la progettazione, l'avvio, la realizzazione ed il rafforzamento delle attività di volontariato favorendo l'integrazione a rete

- d. sviluppa rapporti e scambi con istituzioni locali nazionali ed internazionali, pubbliche c/o private, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni;
- e. può svolgere ogni altra attività ed iniziativa connessa o funzionale agli scopi per i quali è costituita.

2) Si ispira ai principi del pensiero democratico, della partecipazione, della tolleranza e della solidarietà.

Le sue attività sono orientate anche alla diffusione di questi valori, attraverso manifestazioni di carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo.

La Consulta al fine di promuovere tali attività può avvalersi anche di strutture e contributi esterni, adottando le misure e stabilendo i rapporti che sono idonei al perseguimento degli scopi sociali.

ART.3 SETTORI DI ISCRIZIONE – ASSOCIAZIONI ADERENTI

Oltre alle organizzazioni che hanno dato vita al coordinamento possono aderire allo stesso tutte le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e rispondenti alla ex. Legge quadro 266/91 – ex. L. 106/2016 - D.lgs. 117/17.

Le associazioni di volontariato dovranno operare nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale
- b) sanitario
- c) tutela e promozione dei diritti
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
- e) attività educative
- f) attività culturali
- g) tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e culturali
- h) educazione alle pratiche sportive e attività ricreative
- i) protezione civile

Le associazioni, inoltre, debbono avere la loro sede ed essere operanti in uno dei Comuni della Bassa Romagna.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di promuovere l'autonomo sviluppo degli ETS cervesi, esclusi quelli a base societaria, e favorirne l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita quale bene inalienabile ed indisponibile, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione e affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione italiana.

Per le finalità di cui sopra, può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

ART. 4

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non inferiore ai minimi di legge.

Possono aderire all'associazione le Organizzazioni di Volontariato (ODV – ETS), che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con l'opera, le competenze e le conoscenze dei propri volontari.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Sarà rivolta in forma scritta al Comitato Direttivo e dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione dell'ente, della relativa sede legale e codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante o di altra persona delegata a ricevere la corrispondenza istituzionale;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Comitato Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'ente interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di proporre persone che siano eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- mettere a disposizione delle attività dell'associazione propri volontari che svolgano la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per scioglimento dell'ente, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con una comunicazione in forma scritta al Comitato Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo ;
- il Presidente;
- Organo di controllo (FACOLTATIVO).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli enti associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta con il limite che ogni associato non sia portatore di più di una delega. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di questi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Comitato Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina i componenti l'Organo di controllo;
- si esprime sul ricorso contro l'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 9

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Comitato Direttivo dovrà essere composto da persone fisiche candidate dalle ODV iscritte.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, subentra il primo dei non eletti. Esaurita la lista dei candidati non eletti, l'Assemblea degli associati provvede alla copertura dei posti vacanti nella prima seduta utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Comitato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Comitato decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare sull'amministrazione dell'associazione, anche stipulando tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.

Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 persone fisiche (compreso il presidente) nominate dall'Assemblea fra i volontari degli enti soci, per la durata di 4 (quattro) anni.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di regola è convocato ogni dieci giorni e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece uno dei due Vice-presidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere o chi ne è designato dal Comitato Direttivo segue gli aspetti economici dell'attività amministrativa dell'associazione.

Il Segretario cura la corretta tenuta dei libri sociali ed il protocollo della corrispondenza.

ART. 11

Organo di controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Per i componenti dell'Organo di controllo (al massimo tre), ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, non è obbligatorio che siano scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In ogni caso, il Comitato Direttivo avrà cura di rispettare a qualunque norma di legge o indicazione degli organi competenti, utile al conseguimento del massimo livello di trasparenza.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dal Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
ONLUS

03/01/2013

N. 1799

SE 3

ESENTE

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale
Sergio Profeta

